

***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX
D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231
Parte Generale***

Approvato dall'Amministratore Unico in data 11/06/2026 con DAU n. 24

INFOMOBILITY S.P.A.

Sede legale in Parma, Viale Mentana, 27

Iscrizione al Registro delle Imprese di Parma e Codice Fiscale n. 02199590346

Storia del documento

Data	Approvato dall'Amministratore Unico di Infomobility S.p.A.
28 gennaio 2015	Il presente aggiornamento è stato effettuato in particolare al fine di considerare le nuove categorie di reato introdotte dal legislatore, nonché le modifiche apportate, nel periodo 2014-2015:

Categoria di reati	Articoli del D.Lgs 231/2001 introdotti o modificati	Rif. normativo
<i>Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>	Modifica art. 25-octies	L. 186/2014
<i>Reati ambientali (eco-reati)</i>	Modifica art. 25-undecies	L. 68/2015
<i>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</i>	Modifica art. 25-duodecies	L. 69/2015
<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	Modifica art. 25-quinquies	L. 199/2016

Data	Approvato dall'Amministratore Unico di Infomobility S.p.A.
29 marzo 2021	Il presente aggiornamento è stato effettuato, in particolare al fine di considerare le nuove categorie di reato introdotte dal legislatore, nonché le modifiche apportate nel periodo 2019-2020:

Categoria di reati	Articoli del D.Lgs 231/2001 introdotti o modificati	Rif. normativo
<i>Reati societari</i>	Modifica art. 25-ter	D.Lgs. 38/2017
<i>Razzismo e Xenofobia</i>	Art. 25-terdecies	L. 167/2017 D.Lgs. 21/2018
<i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i>	Modifica art. 25-quaterdecies	L. n. 39/2019
<i>Reati contro la Pubblica Amministrazione</i>	Modifica art. 24 e 25	D.Lgs. n. 75/2020
<i>Reati tributari</i>	Modifica art. 25quinquiesdecies	D.Lgs. 74/2020
<i>Contrabbando</i>	Modifica art. 25-sexiesdecies	D.Lgs. n. 75/2020

Data	Approvato dall'Amministratore Unico di Infomobility S.p.A.
16 novembre 2022	Il presente aggiornamento è stato effettuato in particolare al fine di considerare le nuove categorie di reato introdotte dal legislatore nel periodo 2021-2022:

Categoria di reati	Articoli del D.Lgs 231/2001 introdotti o modificati	Rif. normativo
<i>Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio</i>	Modifica art. 25-octies	D.Lgs. 195/2021
<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Modifica art. 24-bis	L. 238/2021
<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	Modifica art. 25-quinquies	L. 238/2021
<i>Reati di abuso di mercato</i>	Modifica art. 25-sexies	L. 238/2021
<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies)</i>	Modifica art. 25-octies	L. 195/2021
<i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i>	Art. 25-octies.1	D.Lgs. 184/2021
<i>Reati contro la Pubblica Amministrazione</i>	Modifica art. 24	D.L. 13/2022
<i>Delitti contro il patrimonio culturale</i>	Art. 25-septiesdecies	L. 22/2022

<i>Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</i>	Art. 25-duodevices	L. 22/2022
--	--------------------	------------

Data	Approvato dall'Amministratore Unico di Infomobility S.p.A.
29 dicembre 2023	Il presente aggiornamento è stato effettuato in particolare al fine di considerare le nuove categorie di reato introdotte dal legislatore, nonché le modifiche apportate nell'annualità 2023:

Categoria di reati	Articoli del D.Lgs 231/2001 introdotti o modificati	Rif. normativo
<i>Reati contro la Pubblica Amministrazione</i>	Modifica art. 24	L. n. 137/2023
<i>Reati societari</i>	Modifica art. 25-ter	D.Lgs. n. 19/2023
<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>	Modifica art. 25-octies	L. n. 137/2023
<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	Modifica art. 25-novies	L. n. 93/2023
<i>Reati ambientali</i>	Modifica art. 25-undecies	L. n. 137/2023
<i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	Modifica art. 25-duodecies	D.L. n. 20/2023
<i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i>	Modifica art. 25-octies.1	L. n. 137/2023

Data	Approvato dall'Amministratore Unico di Infomobility S.p.A.
11 giugno 2026	Il presente aggiornamento è stato effettuato in particolare al fine di considerare le nuove categorie di reato introdotte dal legislatore, nonché le modifiche apportate nel periodo 2024, 2025 e 2026:

Categoria di reati	Articoli del D.Lgs 231/2001 introdotti o modificati	Rif. normativo
<i>Contrabbando e violazioni in materia di accise</i>	Modifica art 25-sexiesdecies	D.Lgs. n.141/2024
<i>Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea</i>	Art 25-octies.2	D.Lgs. n. 211/2025 e D.Lgs. n. 286/1998
<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i>	Modifica art 24	L. n. 132/2025
<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Modifica art. 24-bis	L. n. 132/2025
<i>Reati societari</i>	Modifica art. 25-ter	L. n. 132/2025
<i>Reati di abuso di mercato</i>	Modifica art. 25-sexies	L. n. 132/2025
<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>	Modifica art. 25-octies	L. n. 132/2025 e D.L. 23/2026
<i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i>	Modifica art. 25-octies.1	L. n. 132/2025
<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	Modifica art 25- novies	L. n. 132/2025
<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>	Modifica art 25-bis.1	L. n. 75/2026
<i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	Modifica art 25-duodecies	D.Lgs. 83/2026
<i>Reati ambientali</i>	Modifica art. 25-undecies	D.Lgs. 81/2026
<i>Delitti contro il patrimonio culturale</i>	Modifica art. 25-septiesdecies	D.L. 23/2026

Sommario

1	IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231.....	5
1.1	LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DEGLI ENTI.....	5
1.2	GLI AUTORI DEL REATO-PRESUPPOSTO.....	5
1.3	FATTISPECIE DI REATI-PRESUPPOSTO	6
1.4	IL SISTEMA SANZIONATORIO.....	17
1.5	VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE	19
1.6	I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	21
1.7	L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL'ENTE	22
1.8	LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	22
2	GOVERNANCE ED ORGANIZZAZIONE DI INFOMOBILITY S.P.A.	24
2.1	MODELLO DI GOVERNANCE.....	24
2.2	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI INFOMOBILITY S.P.A.	24
2.3	IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI INFOMOBILITY S.P.A.	25
2.3.1	IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	25
3	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI INFOMOBILITY S.P.A.	25
3.1	PREMESSA.....	25
3.2	DESTINATARI DEL MODELLO	26
3.3	FINALITÀ E PRINCIPI DEL MODELLO.....	27
3.4	ESTENSIONE DEL MODELLO (L. 190/2012 E D.LGS 33/2013).....	28
3.5	METODOLOGIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO.....	29
3.6	COMPONENTI.....	31
3.6.1.	DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS 231/2001	31
4	ORGANISMI DI CONTROLLO (ODV E RPCT).....	33
4.1	IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 E L'ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV).....	33
4.2	POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	33
4.3	LEGGE 190/2012 E L'ISTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC).....	35
4.4	COMPITI.....	35
4.5	RESPONSABILITÀ.....	35
4.6	DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 E L'ISTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA.....	35
4.7	OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE.....	36
4.8	COMPITI DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA.....	36
4.9	RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA	36
4.10	IL D.LGS. 97/2016	36
4.11	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	37
4.12	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	38
4.13	IL COORDINAMENTO CON LE DIREZIONI AZIENDALI	39
5.	IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI <i>WHISTLEBLOWING</i>	39
6	SISTEMA DISCIPLINARE	40
6.1	DEFINIZIONI E LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE	40
6.2	SANZIONI APPLICABILI PER VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI CONNESSE AL <i>WHISTLEBLOWING</i>	41
6.3	I DESTINATARI E LORO DOVERI.....	41
6.4	I PRINCIPI GENERALI RELATIVI AL SISTEMA DISCIPLINARI	42
6.5	SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI.....	42
6.6	MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE	44
6.7	MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI ESTERNI.....	45
7	PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO.....	45
8	AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO.....	46

1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

1.1 La Responsabilità Amministrativa da reato degli Enti

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231¹, che reca la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito anche il “**D.Lgs. 231/2001**” o, anche solo il “**Decreto**”), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa da reato degli enti. Tale forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all’ente le garanzie proprie del processo penale.

La responsabilità amministrativa da reato dell’ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, *nell’interesse o a vantaggio* dell’ente stesso, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti “*soggetti apicali*”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti “*soggetti sottoposti*”).

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una “*colpa di organizzazione*”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al paragrafo 1.3, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l’ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà.

1.2 Gli autori del reato-presupposto

Come anticipato, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (i c.d. “reati-presupposto”):

- dai **soggetti in posizione apicale** (o apici), vale a dire da “*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso*” (art. 5, comma 1, lett. a, D. Lgs 231/2001);
- dai **soggetti sottoposti** all’altrui direzione (o sottoposti), cioè da “*persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti*” apicali (art. 5, comma 1, lett. b, D. Lgs 231/2001).

È opportuno evidenziare che, per espressa previsione legislativa, **la Società non risponde o non può essere condannata** nel caso in cui:

¹ Il D. Lgs 231/2001 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140, ed è entrato in vigore il 4 luglio 2001.

- gli apicali/sottoposti abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi² (art. 5, comma 2, D. Lgs 231/2001);
- l'ente stesso, volontariamente, impedisca il compimento dell'azione criminale o la realizzazione dell'evento di reato che l'apicale/sottoposto stava tentando di commettere (art. 26, comma 2, D. Lgs 231/2001);
- il reato-presupposto è estinto per prescrizione (artt. 60 e 67, D. Lgs 231/2001);
- la sanzione amministrativa stessa si è ormai prescritta (artt. 22 e 67, D. Lgs 231/2001).

1.3 Fattispecie di reati-presupposto

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa da reato dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

A far data dall'entrata in vigore del Decreto il novero dei 'reati-presupposto' della responsabilità dell'Ente è stato notevolmente ampliato da continui interventi legislativi e alla data di aggiornamento del presente Modello i reati sono raggruppati dalla legge nelle seguenti categorie:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. 75/2020, dalla L. n. 237/2023 e dalla L. n. 132/2025]

- *Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)*
- *Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)*
- *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*
- *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)*
- *Frode ai danni del fondo agricolo europeo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)*
- *Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)*
- *Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)*

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 e dalla L. n. 132/2025]

- *Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)*

² La Relazione illustrativa al D. Lgs 231/2001, nella parte relativa all'art. 5, comma 2, D. Lgs 231/2001, afferma: "Il secondo comma dell'articolo 5 dello schema mutua dalla lett. e) della delega la clausola di chiusura ed esclude la responsabilità dell'ente quando le persone fisiche (siano esse apici o sottoposti) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. La norma stigmatizza il caso di "rottura" dello schema di immedesimazione organica; si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'ente perché non realizzato neppure in parte nell'interesse di questo. E si noti che, ove risulti per tal via la manifesta estraneità della persona morale, il giudice non dovrà neanche verificare se la persona morale abbia per caso tratto un vantaggio (la previsione opera, dunque, in deroga al primo comma)."

- *Diffusione illecita di deepfake (art. 612-quater c.p.);*
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)*
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici o altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)*
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)*
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)*
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)*
- *Frode informatica (art. 640 - ter cp)*
- *Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)*
- *Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019)*

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- *Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)*
- *Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)*
- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*
- *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)*
- *Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)*
- *Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)*

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altre utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. 75/2020]

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*
- *Concussione (art. 317 c.p.)*
- *Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)*
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)*
- *Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)*
- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)*
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*
- *Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)*
- *Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)*
- *Peculato (art. 314 co. 1 c.p.)*
- *Peculato mediante il profitto dall'errore altrui (art. 316 c.p.)*
- *Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)*

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)*
- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.)*
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)*
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)*
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)*
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)*

- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 75/2026]

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)*
- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)*
- *Frode alimentare (art. 517-sexies c.p.)*
- *Commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.)*
- *Pene accessorie e aggravanti (art. 517-octies c.p.)*

Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017, dal D.Lgs. n. 19/2023 e dalla L. n. 132/2025]

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*
- *Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)*
- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)*
- *Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)*
- *Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*
- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)*
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*
- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)*

- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017]*
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)*
- *False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)*

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- *Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)*
- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)*
- *Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 bis.1 c.p.)*
- *Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)*
- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)*
- *Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.)*
- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)*
- *Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)*
- *Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)*
- *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)*
- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)*
- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)*
- *Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)*
- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)*
- *Sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.)*
- *Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)*
- *Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)*
- *Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)*
- *Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)*
- *Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)*
- *Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)*
- *Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)*
- *Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)*

- *Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)*
- *Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)*

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)*

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)*
- *Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)*
- *Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)*
- *Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)*
- *Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)*
- *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)*
- *Tratta di persone (art. 601 c.p.)*
- *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)*
- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)*
- *Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)*

Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005; modificato dalla L. n. 132/2025]

- *Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)*
- *Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)*

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs n. 107/2018]

- *Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)*
- *Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)*
- *Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)*
- *Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate*

(art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 e modificato dalla L. n. 3/2018]

- *Omicidio colposo (art. 589 c.p.)*
- *Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014, dal D.Lgs. n. 195/2021, dalla L. n. 132/2025 e dal D.l. 23/2026]

- *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)*
- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)*

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021; modificato dalla L. n. 137/2023 e dalla L. n. 132/2025]

- *Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento diversi dai contanti (art.493-ter c.p.)*
- *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)*
- *Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.)*
- *Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)*

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023 e dalla L. n. 132/2025]

- *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)*
- *Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)*
- *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione,*

vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)

- *Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)*
- *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)*
- *Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)*
- *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*

Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018, modificato dalla L. n. 137/2023 e dalla L. n. 81/2026]

- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)*
- *Commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p.)*
- *Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti (art. 452 ter c.p.)*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)*
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)*

- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)*
- *Nozione di abusività (art. 452- quinquiesdecies c.p.)*
- *Circostanze aggravanti (452- sexiesdecies c.p.)*
- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all' interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)*
- *Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)*
- *Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)*
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)*
- *Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)*
- *Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)*
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)*
- *False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)*
- *Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)*
- *Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)*
- *Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)*
- *Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)*

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012; modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161, dal D.L. n. 20/2023 e dal D.Lgs. 83/2026]

- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)*
- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 D.Lgs. n. 286/1998)*

Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- *Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)*

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto L. n. 39/2019]

- *Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)*
- *Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)*

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020]

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)*
- *Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)*
- *Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)*
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)*
- *Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere) (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)*

Contrabbando e Violazioni in materia di accise (art. 25-sexiesdecies) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 75/2020; modificato dal D.Lgs 141/2024]

- *Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs. 141/2024)*
- *Contrabbando per infedele dichiarazione (art. 79 D. Lgs. 141/2024)*
Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)
- *Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. 141/2024)*
- *Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. 141/2024)*
- *Contrabbando esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. 141/2024)*
- *Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. 141/2024)*
- *Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 85 D.Lgs.*

141/2024)

- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. 141/2024)*
- *Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art 87 D.Lgs 141/2024)*
- *Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. 141/2024)*
- *Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art 40 D.lgs 504/1995)*
- *Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art 40-bis D.lgs 504/1995)*
- *Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art 40-quinquies D.lgs 504/1995)*
- *Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (Art. 41 D.lgs 504/1995)*
- *Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (Art. 42 D.Lgs 504/1995)*
- *Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (Art. 43 D.Lgs 504/1995)*
- *Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (Art. 46 D.Lgs 504/1995)*
- *Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa Art. 47 D.Lgs 504/1995)*
- *Irregolarità nella circolazione (Art. 49 D.Lgs 504/1995)*

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies) [articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022; modificato dal D.L. 23/2026]

- *Furto di beni culturali (art. 518-bis)*
- *Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)*
- *Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)*
- *Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)*
- *Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)*
- *Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)*
- *Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)*
- *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)*
- *Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies)*

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies) [articolo aggiunto dalla Legge 22/2022]

- *Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)*
- *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies)*

Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)*
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*
- *Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)*
- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*
- *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)*

Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione Europea (art. 25-octies 2) [articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211]

- *Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis commi 1, 2 e 5 c.p.)*
- *Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione Europea (art. 275-ter commi 1 e 2 c.p.)*
- *Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater comma 1 c.p.)*
- *Reato di immigrazione clandestina (art. 12 del Testo Unico sull'immigrazione di cui al D. Lgs 25 luglio 1998 n. 286)*

1.4 Il sistema sanzionatorio

Il D. Lgs 231/2001 adotta un impianto sanzionatorio fondato sull'irrogazione di **sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca del prezzo o del profitto del reato e pubblicazione della sentenza**³.

³ La pubblicazione della sentenza si ha solo in caso di applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18, D. Lgs 231/2001).

Le **sanzioni pecuniarie** sono decise dal giudice attraverso un sistema basato su “quote”, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, e di importo variabile fra un minimo di euro 258,22 ed un massimo di euro 1.549,37 (D.Lgs. 231/2001 art. 10) per quota.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determinerà:

- sia il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- sia l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

La sanzione pecuniaria può essere aumentata nel caso in cui un ente sia ritenuto responsabile della commissione di una pluralità di reati (ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 231/2001). La sanzione pecuniaria può essere ridotta quando (D.Lgs. 231/2001, art. 12):

- l'apicale/sottoposto abbia commesso il reato nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente ne abbia ricavato un vantaggio minimo o nullo;
- il danno provocato sia di particolare tenuità;
- prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze, ovvero si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- sempre prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, sia stato adottato e attuato un Modello organizzativo idoneo a prevenire ulteriori simili reati.

La sanzione pecuniaria può, inoltre, essere ridotta quando il reato-presupposto non si realizzi ma rimanga nella forma del tentativo⁴ (D.Lgs. 231/2001, art. 26).

Le **sanzioni interdittive** hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito⁵ (D.Lgs. 231/2001, art. 13), e si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni (D.Lgs. 231/2001, art. 14):

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Esse sono:

- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

⁴ Secondo l'art. 56, comma 1, del c.p. “Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica”. Come previsto dall'art. 26 del D. Lgs 231/2001, le pene pecuniarie e interdittive a carico della società sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di pene amministrative nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento criminoso del proprio apice/sottoposto.

⁵ La relazione illustrativa al D. Lgs 231/2001 precisa che la sanzione interdittiva non deve ispirarsi a un criterio applicativo generalizzato e indiscriminato: “Le sanzioni, per quanto possibile, devono colpire il ramo di attività in cui si è sprigionato l'illecito in omaggio a un principio di economicità e proporzione. La necessità di questa selezione deriva proprio dalla estrema frammentazione dei comparti produttivi che oggi segna la vita delle imprese”.

- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (anche limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni);
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- infine, l'interdizione dall'esercizio dell'attività (che comporta la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali a tale attività), quando l'applicazione delle altre sanzioni risulti inadeguata.

Il giudice determina il tipo e la durata – da 3 mesi a 2 anni – delle sanzioni interdittive, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicare congiuntamente più di una sanzione.

L'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e il divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicati, nei casi più gravi, in via definitiva.

Nel caso in cui l'irrogazione della sanzione interdittiva comporti l'interruzione di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità, ovvero gravi conseguenze occupazionali, il giudice può nominare un Commissario che prosegua l'attività dell'ente (art. 15, D. Lgs 231/2001).

Anche le sanzioni interdittive possono essere ridotte nei casi di delitto tentato (D.Lgs. 231/2001, art. 26), e addirittura non applicate nelle ipotesi di riduzione della pena pecuniaria per reato commesso nel prevalente interesse del reo o di terzi con vantaggio minimo o nullo dell'ente, o per danno cagionato di particolare tenuità (D.Lgs. 231/2001, art. 12 comma 1 e 13 comma 3).

Quando sussistono gravi indizi per ritenere la responsabilità dell'ente e vi sia il fondato pericolo che vengano commessi illeciti simili, il giudice può applicare una sanzione interdittiva, prima della pronuncia della sentenza di condanna, quale misura cautelare (art. da 45 a 52, D. Lgs 231/2001)⁶.

La norma prevede, inoltre, che le sanzioni interdittive non si applichino qualora, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, è stato risarcito il danno e sono state riparate le conseguenze del reato, sono stati adottati e attuati modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, ed è stato messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca (D.Lgs. 231/2001 art. 17).

1.5 Vicende modificative dell'ente

Nel quadro sanzionatorio delineato dal D.Lgs 231/2001, il legislatore ha voluto garantire la punibilità dell'ente anche nel caso in cui la compagine sociale si modifichi a seguito di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda.

Il fine, evidente, è quello di evitare che, tramite tali operazioni, si possa facilmente eludere la responsabilità amministrativa dell'ente, senza, d'altro canto, penalizzare i legittimi interventi di riorganizzazione aziendale.

⁶ Inoltre, sempre in via preventiva, il giudice può disporre il sequestro dei beni da confiscare e il sequestro conservativo delle garanzie per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese (artt. 53 e 54, D. Lgs 231/2001).

La **trasformazione** comporta un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario, pertanto, permane la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla trasformazione stessa (art. 28, D. Lgs 231/2001).

In ossequio alle norme generali del Codice civile (art. 2504-*bis* c.c.), l'ente che risulta dalla **fusione** – anche per effetto d'**incorporazione** – assume diritti e obblighi derivanti dalle attività proprie delle società estinte, e risponde, quindi, anche dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29, D. Lgs 231/2001)⁷.

L'art. 30 del D. Lgs 231/2001 prevede che, nel caso di **scissione** parziale, la società scissa rimanga responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tuttavia, tale limite non si applica alle società a cui è stato devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato, così come restano in capo a queste società le sanzioni interdittive per i reati commessi nell'esercizio dei rami di attività trasferiti.

Sempre nel caso di fusione o scissione, il giudice dovrà commisurare la sanzione pecuniaria facendo riferimento alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente a cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione (art. 31, comma 1, D. Lgs 231/2001).

Inoltre, l'ente risultante dalla fusione o dalla scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, quando ha già eliminato le carenze organizzative che resero possibile la commissione del reato, ha già provveduto a risarcire il danno e ha messo a disposizione per la confisca il profitto del reato (art. 31, commi 2, 3 e 4, D. Lgs 231/2001)⁸.

L'art. 33 del D. Lgs 231/2001 disciplina unitariamente la **cessione** e il **conferimento d'azienda**. Il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, salvo il beneficio della previa escussione di quest'ultimo, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e solamente per le sanzioni pecuniarie che risultino dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti di cui era a conoscenza. Al contrario, non si estendono al cessionario le sanzioni interdittive inflitte al cedente.

⁷ La relazione illustrativa al D. Lgs 231/2001 chiarisce che “Ad evitare che, con particolare riguardo alle sanzioni interdittive, la regola ora enunciata determini una “dilatazione” di dubbia opportunità della misura punitiva - coinvolgendo aziende “sane” in provvedimenti diretti a colpire aziende “malate” (si pensi al caso in cui una modesta società, responsabile di un illecito sanzionabile con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, venga incorporata da una grande società con azioni quotate in borsa) - provvedono, per vero, da un lato, la disposizione generale che limita comunque le sanzioni interdittive all'attività o alle strutture in cui l'illecito è stato commesso (articolo 14, comma 1, dello schema); e, dall'altro, la (...) facoltà dell'ente risultante dalla fusione di chiedere, nei congrui casi, la sostituzione delle sanzioni stesse con sanzioni pecuniarie.”

⁸ La Relazione illustrativa al D. Lgs 231/2001 chiarisce: “L'ente risultante dalla fusione e l'ente che, in caso di scissione, risulterebbe esposto ad una sanzione interdittiva possono ovviamente evitarne in radice l'applicazione provvedendo alla riparazione delle conseguenze del reato, nei sensi e nei termini indicati in via generale dall'articolo 17. Si è ritenuto tuttavia opportuno prevedere (...), che quando l'operatività della citata disposizione risultasse preclusa dal superamento del limite temporale dell'apertura del dibattimento, l'ente interessato abbia comunque facoltà di richiedere al giudice la sostituzione della sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quella inflitta all'ente per il medesimo reato (...). Resta salva, in ogni caso, la facoltà di chiedere la conversione anche in executivis a norma dell'articolo 78”.

Inoltre, a norma dell'art. 32 D. Lgs 231/2001, le condanne pronunciate, anteriormente alla fusione o alla scissione, nei confronti degli enti fusi o scissi potranno essere valutate ai fini della reiterazione nel caso di ulteriori violazioni commesse dal nuovo ente successivamente all'evento modificativo della struttura societaria.

1.6 I Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo

Aspetto fondamentale del D. Lgs 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente, idoneo ad escludere la "colpa organizzativa", ad appositi Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'ente.

Nel caso di reato commesso da un soggetto **apicale**, quindi, la Società non risponde se prova che (D.Lgs. 231/2001, art. 6 comma 1):

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un Organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza – c.d. **sottoposti** –, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Tuttavia, tale inosservanza è esclusa se la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, detto Modello, contribuendo così ad individuare ed eliminare efficacemente ogni situazione di rischio (D.Lgs. 231/2001, art. 7 commi 1 e 2).

Il **Modello**, tenuto conto della estensione dei poteri delegati e del rischio di commissione dei reati, deve (D.Lgs. 231/2001, art. 6 comma 2):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Tuttavia, la semplice adozione del Modello non è sufficiente per discriminare l'operato degli enti. Questi ultimi, infatti, devono anche predisporre adeguate misure che rendano efficace l'**attuazione** del Modello medesimo e che richiedono (D.Lgs. 231/2001, art. 7 comma 4):

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello, quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività ovvero modifiche legislative;
- un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.7 L'accertamento della responsabilità in capo all'Ente

Per il procedimento relativo ai reati presupposto si osservano, oltre alle specifiche norme dettate dal D.Lgs 231/2001, le disposizioni del Codice di Procedura Penale e del D. Lgs 271/1989⁹(D.Lgs. 231/2001, art. 34).

Quindi, la responsabilità dell'ente, pur essendo una responsabilità di tipo amministrativo, viene accertata nell'ambito di un procedimento penale e, precisamente, dallo stesso giudice chiamato a decidere sul reato-presupposto commesso dal soggetto apicale o dal sottoposto (artt. 36 e 38, D. Lgs 231/2001)¹⁰.

Tuttavia, ex art. 37 del D. Lgs 231/2001, non si può procedere all'accertamento del reato quando l'azione penale nei confronti dell'apicale/sottoposto, autore del reato, non può essere iniziata o seguita per mancanza della querela, dell'istanza di procedimento, della richiesta di procedimento o dell'autorizzazione a procedere (vale a dire delle condizioni di procedibilità di cui agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

Si ricorda, infine, che la responsabilità dell'ente è sostanzialmente di carattere colposo. Pertanto, il giudice penale sarà chiamato a svolgere:

- una verifica sulla sussistenza del reato-presupposto;
- un'indagine circa la reale responsabilità/colpa della società, che accerti altresì l'efficace adozione e attuazione di misure volte alla prevenzione del reato;
- un sindacato di idoneità su tali misure e sui Modelli organizzativi adottati, vale a dire sulla loro capacità di azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi per cause indipendenti (cd. valutazione di idoneità ex-ante, o secondo il criterio della "prognosi postuma").

1.8 Le Linee Guida delle Associazioni di categoria

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida per la redazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, predisposte dalle principali associazioni di categoria, tra cui si richiamano in particolare quelle di Confindustria aggiornate a giugno 2021, prevedono in generale le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.

⁹ D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271, recante "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale".

¹⁰ Salvo procedere separatamente nei casi previsti dall'art. 38, comma 2, D. Lgs 231/2001: "Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta] ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario".

Secondo le Linee Guida di Confindustria, le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui¹¹:

- *nel caso di reati dolosi, non possa essere aggirato se non con intenzionalità;*
- *nel caso di reati colposi, come tali incompatibili con l'intenzionalità fraudolenta, risulti comunque violato, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo.*

Di seguito si elencano, con distinto riferimento ai reati dolosi e colposi, le componenti di un sistema di controllo preventivo (cd. protocolli), che dovranno essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello stesso.

A) Sistemi di controllo preventivo dei reati dolosi:

- *adozione di un Codice Etico o di comportamento con riferimento ai reati considerati;*
- *sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;*
- *procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi) tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;*
- *poteri autorizzativi e di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;*
- *sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;*
- *comunicazione al personale e sua formazione.*

B) Sistemi di controllo preventivo dei reati colposi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente:

- *adozione di un Codice Etico o di comportamento;*
- *struttura organizzativa;*
- *formazione ed addestramento;*
- *comunicazione e coinvolgimento;*
- *gestione operativa;*
- *sistema di monitoraggio.*

Dette Linee Guida precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio.

¹¹ Confindustria, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, giugno 2021, pag. 50 e seguenti.

2 Governance ed Organizzazione di Infomobility S.p.A.

2.1 Modello di Governance

La struttura di governance di Infomobility S.p.A. è così rappresentata:

- Amministratore Unico
- Collegio Sindacale
- Revisore legale dei conti

L'assetto organizzativo, gestionale e di controllo (governance organizzativa) costituisce l'impatto generale sul quale si innestano le regole proprie del Modello e le azioni degli Organismi di Controllo, la cui efficacia ne è pertanto in larga parte condizionata.

Ai sensi dell'art. 2381 c.c. 5° comma, compete all'Amministratore Unico curare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo/contabile in relazione alla natura e dimensione dell'impresa, mentre compete al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2403 c.c., valutarne sia l'adeguatezza che il concreto funzionamento. Ciò premesso:

- l'*Amministratore Unico* adempie il suo dovere di curare l'adeguatezza organizzativa attraverso la definizione e il controllo della struttura operativa, delle mansioni, dei ruoli e delle responsabilità attribuite. Gli obiettivi di efficacia aziendale (redditività e sviluppo) sono realizzati dalla società Infomobility attraverso la massima valorizzazione delle risorse umane ed economiche in un ambiente operativo basato sull'assunzione ponderata dei rischi d'impresa, sulla responsabilità del management nella gestione dei processi di *core business*, sul controllo interno, sulla trasparenza informativa e sulla conformità a norme e regolamenti.
- il *Collegio sindacale*, oltre al monitoraggio del rispetto della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione attuato mediante verifiche di conformità a norme, regolamenti e procedure, vigila sull'adeguatezza organizzativa e sul suo concreto funzionamento.
- Il *Revisore legale dei conti* tenuto ad accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

2.2 La struttura organizzativa di Infomobility S.p.A.

L'organigramma di Infomobility S.p.A. che costituisce un allegato al presente Modello, viene approvato di volta in volta con Determina dell'Amministratore Unico e pubblicato sul sito di Infomobility nella sezione Società Trasparente.

Il rappresentante legale che sia indagato (anche se non formalmente imputato) quale autore del Reato Presupposto, ha il dovere di informare immediatamente e formalmente gli altri amministratori (qualora esistenti), il Collegio Sindacale e l'ODV della situazione di conflitto di interessi in cui viene a trovarsi, nonché ad astenersi dal compiere qualsivoglia atto relativo al procedimento penale per conto della Società. L'Organo Amministrativo - non appena riceve conoscenza, da qualsiasi fonte, della situazione di conflitto di interessi in cui versa il legale rappresentante indagato per il Reato Presupposto - è tenuto a deliberare in merito (i) alla rappresentanza della Società in giudizio, (ii) alla nomina (o a delegare a un suo componente la nomina) del difensore della Società stessa, (iii) a eventuali ulteriori misure cautelari da assumere in relazione al conflitto di interessi del legale rappresentante.

Qualora tutti i componenti dell'Organo Amministrativo ovvero l'Amministratore Unico siano indagati per l'esecuzione degli atti sopra indicati si dovrà ricorrere alla nomina di un Procuratore Speciale.

2.3 Il Sistema di Controllo Interno di Infomobility S.p.A.

2.3.1 Il Sistema di Controllo Interno

Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente ogni possibile conflitto di interesse.

In particolare, il sistema di controllo interno di Infomobility S.p.A. si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel presente Modello, anche sui seguenti elementi:

- il Codice Etico;
- i Protocolli specificatamente definiti ai fini del Modello;
- il sistema di deleghe e procure;
- i sistemi informativi integrati e orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al business;
- le attività periodiche di verifica dell'effettiva operatività dei controlli sui principali processi aziendali.

L'attuale sistema di controllo interno di Infomobility S.p.A., inteso come processo attuato al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una sana e corretta conduzione delle attività societarie, è in grado di garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite e nel salvaguardare il patrimonio della Società;
- rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tutte le operazioni ed azioni;
- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive ed affidabili a garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale.

Alla base di detto sistema di controllo interno vi sono inoltre i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno gestisce un intero processo in autonomia (cosiddetta «segregazione dei compiti»);
- il sistema di controllo interno è in grado di documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

3 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Infomobility S.p.A.

3.1 Premessa

Infomobility, Società per azioni partecipata esclusivamente dal Comune di Parma, è nata nel dicembre 2001 con lo scopo di affrontare e gestire in modo integrato e innovativo le problematiche legate alla mobilità urbana, attraverso servizi e consulenze operative per la Pubblica Amministrazione.

Negli anni le attività dell'azienda si sono progressivamente ampliate nell'ambito dei servizi correlati alla mobilità: oggi Infomobility elabora e gestisce servizi di sosta e transiti e sistemi tecnologicamente avanzati di mobilità sostenibile per il Comune di Parma.

Tra gli obiettivi che la Società si propone vi sono quelli di sviluppo e promozione della mobilità sostenibile e della mobilità ciclabile, attraverso la graduale riduzione dell'utilizzo dell'automobile privata, soprattutto nei centri urbani, a favore della bicicletta e/o dell'automobile in condivisione.

In particolare, la Società si occupa della gestione del Piano Sosta della Città di Parma, secondo le linee guida stabilite dal Comune di Parma, nonché della gestione e controllo del sistema dei varchi elettronici di accesso alla ZTL, varchi bus (corsie preferenziali) e la gestione dei parcheggi in struttura (sia di proprietà sia in concessione dal Comune).

Dopo aver preliminarmente verificato l'assoggettabilità di Infomobility S.p.A. al Decreto, la Società, consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire la commissione di reati, ha approvato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “**Modello**”), sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari - come definito al paragrafo 3.2- ad assumere comportamenti corretti e trasparenti.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare i comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato ricomprese nel Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della Società;
- consentire, grazie ad un sistema strutturato di protocolli e procedure e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

3.2 Destinatari del Modello

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per l'Amministratore Unico ed i responsabili di funzione e per tutti coloro che rivestono, in Infomobility S.p.A., funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo, anche di fatto, per i dipendenti, per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali (di seguito i “**Destinatari**”).

I principi e i contenuti del Modello 231 sono destinati a tutti coloro che operano a diverso titolo ed ai vari livelli di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi aziendali, inclusi tutti i soggetti terzi che in ragione di incarichi, procure, contratti o altri accordi pongono in essere attività che coinvolgono responsabilità di Infomobility S.p.A., nonché tutti i soggetti terzi con cui Infomobility S.p.A. entra in relazione.

In particolare, sono destinatari del Modello:

- tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti), ivi compresi coloro che sono distaccati per lo svolgimento dell'attività;

- tutti coloro che collaborano con la Società, in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.).

Il Modello si applica, altresì, a coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, agiscano sotto la direzione o vigilanza dei vertici aziendali della Società.

L'insieme dei Destinatari così definiti è tenuto a rispettare, con la massima diligenza, le disposizioni contenute nel Modello e procedure negli strumenti di attuazione del Modello.

Il Modello viene comunicato ai Destinatari, con le modalità stabilite al successivo capitolo 6 "Comunicazione e Formazione".

3.3 Finalità e principi del Modello

Infomobility S.p.A. ha elaborato ed adottato il presente Modello di organizzazione e controllo nella convinzione che tale strumento, oltre a realizzare la condizione esimente dalla responsabilità stabilita dalla legge, possa migliorare la sensibilità di coloro che operano per conto della società sull'importanza di conformarsi non solo a quanto imposto dalla normativa applicabile, ma anche ai principi deontologici a cui si ispira la Società al fine di svolgere la propria attività ai massimi livelli di legittimità, correttezza e trasparenza.

Mediante l'adozione del presente Modello, Infomobility S.p.A. si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che la Società condanna i comportamenti illeciti in quanto contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici della Società;
- adeguare il proprio sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ai requisiti definiti dalla legge e/o consolidati dalla giurisprudenza ai fini dell'efficacia esimente del Modello stesso;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare, ed evidenziare i potenziali effetti negativi anche indiretti su tutti i portatori di interesse;
- consentire alla Società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio indesiderati ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

Mediante le attività di Formazione e Comunicazione descritte al successivo capitolo 6, la Società intende inoltre rendere consapevoli tutti i destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, nonché del fatto che alla violazione dello stesso conseguono le relative sanzioni disciplinari.

Più in generale, nella definizione del proprio Modello, la Società si è basata anche sui principi espressi da Confindustria nelle proprie "*Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/2001*", aggiornate da ultimo a giugno 2021¹².

¹² La prima versione delle Linee Guida di Confindustria è stata elaborata nel 2002 dal Gruppo di lavoro sulla "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", costituito nell'ambito del Nucleo Affari Legali, Finanza e Diritto d'Impresa di Confindustria stessa, ed è stata approvata dal Ministero della Giustizia nel giugno 2004.

A seguito dei numerosi interventi legislativi che nel tempo hanno modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, estendendone l'ambito applicativo a ulteriori fattispecie di reato, il Gruppo di lavoro di Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei Modelli organizzativi nel febbraio 2008, a marzo 2014 e successivamente nel mese di giugno 2021.

Per l'identificazione dei controlli da includere nel proprio Modello ex D. Lgs 231/2001 la Società ha in particolare tenuto in specifica considerazione i principi generali evidenziati dalle Linee Guida di Confindustria in materia di controllo¹³:

- *“Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua” (principio di tracciabilità)*

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal decreto 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

L'articolo 31 del Codice, infatti, prescrive l'adozione di misure di sicurezza tali da ridurre al minimo “i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”.

- *“Nessuno può gestire in autonomia un intero processo” (principio di segregazione dei compiti)*

Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

Inoltre, occorre che:

- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
 - i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
 - i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne, all'occorrenza, un'agevole ricostruzione ex post.
- *“I controlli devono essere documentati” (principio di documentazione delle attività di controllo¹⁴)*

Il sistema di controllo dovrebbe prevedere un sistema di reporting (eventualmente attraverso la redazione di verbali) adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione.

In tale ottica il presente Modello 231 trova un'applicazione più ampia del D.Lgs. 231/2001 ed è esteso anche alla prevenzione dei reati di corruzione previsti dalla Legge 190/2012 e agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013.

Il Modello introduce anche le figure deputate alla gestione e al controllo di quanto previsto dalle disposizioni normative, che in aggiunta all'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/01, sono identificabili nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

3.4 Estensione del Modello (L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013)

La Legge n. 190/2012 (o legge anticorruzione) ha innovato profondamente l'approccio al tema della corruzione, affrontandolo, oltre che dal punto di vista penalistico, anche da un punto di vista

¹³ Vedi Confindustria, *Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/2001*, Giugno 2021, cap.II, *Individuazione dei rischi e protocolli*, par. 5, *I principi di controllo*, pg. 58.

¹⁴ Riferito all'esecuzione dei controlli, da non confondersi con la documentazione dei controlli da effettuarsi.

amministrativo e comportamentale, promuovendo i comportamenti rispettosi dell'etica pubblica e della trasparenza.

Tale normativa vuole avere lo scopo di favorire la realizzazione e l'applicazione di un sistema strutturato di procedure e di attività di controllo volte a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi all'interno dell'Azienda.

L'applicazione della L. 190/12 nelle società partecipate da enti pubblici e negli enti di diritto privato prevede l'introduzione di specifiche prescrizioni finalizzate all'individuazione e alla prevenzione dei rischi derivanti da fenomeni corruttivi.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel caso in cui sia già adottato un modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231 del 2001, l'applicazione della Legge 190/12 può fare perno su tale modello, ma dovrà prevedere l'estensione dell'ambito di applicazione a tutti quei reati considerati nella L. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo.

La normativa prevede la redazione di un Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione, il cui contenuto minimo può essere ricondotto a quanto previsto anche nell'art. 6 del D.Lgs. 231/01, con l'ulteriore previsione dei seguenti punti:

- previsione delle modalità di gestione delle risorse umane (oltre a quelle finanziarie).
- previsione esplicita della necessità del Codice di comportamento.
- previsione della necessità di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante.

Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione.

Il D.lgs. n. 33/2013, in attuazione ai commi 35 e 36 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012, interviene sui temi del riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Tale decreto introduce la trasparenza come strumento per garantire l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Ogni amministrazione deve adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

- un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

3.5 Metodologia per la predisposizione del Modello

In coerenza metodologica con quanto richiesto dalla legge e con quanto proposto dalle Linee Guida di Confindustria, ai fini dell'aggiornamento del proprio Modello 231 la Società svolge le seguenti principali attività:

- identificazione delle attività aziendali cosiddette sensibili, mediante esame del modello dei processi; l'analisi è stata diretta all'identificazione e alla valutazione del concreto svolgimento delle attività

nelle quali possa ancorché ipoteticamente configurarsi il rischio di condotte illecite che possano realizzare o sfociare nella commissione di reati presupposto ai sensi del D.Lgs 231/2001;

- definizione dei protocolli di controllo idonei a prevenire la commissione di reati presupposto;
- definizione dei protocolli di controllo idonei ad assicurare che la gestione delle risorse finanziarie e delle utilità in genere non consentano il formarsi della provvista necessaria alla commissione di reati presupposto;
- identificazione e valutazione dei presidi di controllo già in essere e delle eventuali criticità da sottoporre a successivo miglioramento, mediante esame dei controlli interni in essere;
- disegno ed implementazione delle azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, alla luce e in considerazione delle Linee Guida di Confindustria, nonché dei fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi in coerenza con le responsabilità assegnate;
- definizione delle modalità di diffusione del Modello e di coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle relative procedure e regole comportamentali;
- previsione/ revisione delle modalità di verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché di aggiornamento periodico del Modello.

Più specificatamente, i principi adottati nella costruzione del Modello in coerenza con i requisiti necessari ai sensi della norma e della giurisprudenza di merito in tema di idoneità ed efficace attuazione del Modello, sono stati in particolare i seguenti:

- è stato adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati presupposto per i quali è stata valutato esservi, ancorché in via ipotetica o remota, un pericolo di commissione; in particolare:
 - sono stati individuati i processi e le attività sensibili nel cui ambito possono essere commessi reati, accompagnati da una valutazione del rischio (*analisi preliminare e risk assessment*);
 - i protocolli di controllo sono stati definiti in modo tale da assicurare ragionevolmente che i reati presupposto non possano essere commessi se non eludendo gli stessi protocolli di controllo in modo fraudolento;
 - si è avuto riguardo all'idoneità del Modello in generale, e dei protocolli di controllo nello specifico, rispetto all'obiettivo di prevenire reati della stessa specie dei reati presupposto;
 - sono state poste in essere le azioni necessarie all'efficace attuazione del Modello;
- è stato affidato ad un Organismo interno all'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento; in particolare:
 - sono stati definiti i compiti e le responsabilità concernenti la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura dell'aggiornamento dello stesso;
 - sono stati previsti specifici poteri di iniziativa e di controllo, attuabili in autonomia anche grazie ad una apposita previsione di capacità di spesa e di specifici poteri di comando verso alcune funzioni e direzioni aziendali;
 - sono stati definiti criteri e procedure per le attività di vigilanza utili ad assicurare l'efficacia e l'adeguatezza delle stesse;

- sono stati previsti obblighi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza di carattere generale per tutti i dipendenti e di carattere specifico per talune Direzioni e Funzioni della Società;
- sono state riviste le modalità di gestione delle risorse finanziarie e di tutte le risorse¹⁵ che possono costituire supporto e presupposto alla commissione dei reati;
- è stato introdotto un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- sono stati rivisti i processi decisionali della Società concernenti la programmazione, la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire.
- sono stati introdotti obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.

3.6 Componenti

3.6.1. Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/2001

Il presente documento si compone di una “Parte Generale” e di una “Parte Speciale” articolata per sezioni omogenee di categorie di reati presupposto.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del Modello:

- il Codice Etico e di Comportamento, che definisce i principi e le norme di comportamento della Società;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- gli Strumenti di attuazione del Modello.

La Parte Generale include i seguenti principali elementi:

- discussione del quadro normativo di riferimento (D. Lgs 231/2001, principali norme collegate, giurisprudenza di rilievo) (cap. 1);
- descrizione del sistema di governance e dell’assetto organizzativo di Infomobility S.p.A. (cap. 2);
- descrizione del complessivo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Infomobility S.p.A. ex D. Lgs 231/2001 (cap. 3);
- descrizione dei compiti e delle responsabilità, della composizione e delle principali modalità operative dell’Organismo di Vigilanza (cap.4);
- descrizione del sistema di gestione delle segnalazioni “Whistleblowing” (cap.5);
- descrizione del Sistema Disciplinare approntato per le sanzioni concernenti le violazioni dei comportamenti prescritti dal Modello (cap.6);
- descrizione del Piano di Formazione e Comunicazione previsto per la diffusione e l’applicazione del Modello (cap. 7);

¹⁵ Tali risorse sono comunemente individuate come quelle che si riferiscono ai processi di supporto o di provvista quali attività strumentali che possono costituire supporto e presupposto (finanziario e operativo) per la commissione dei reati.

- descrizione delle modalità previste per l'aggiornamento e adeguamento periodico e tempestivo del Modello (cap. 8).

La Parte Speciale del documento descrittivo del Modello include una sezione relativa ai processi strumentali unitamente a più sezioni riferite a diverse categorie di reati presupposto, riportanti ciascuna i seguenti principali elementi:

- elencazione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti (i c.d. reati presupposto della sezione);
- elencazione dei processi ed attività "sensibili" ossia le attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati presupposto della sezione;
- la descrizione, per ciascun processo/attività sensibile, dei protocolli di controllo che la Società adotta per la prevenzione dei reati presupposto.

Organismo di Vigilanza

Contestualmente all'adozione del Modello, l'Amministratore Unico ha istituito e nominato l'Organismo di Vigilanza, i cui compiti, poteri, e flussi informativi sono definiti al capitolo 4 della Parte Generale del presente Modello.

Sistema Disciplinare

Il Modello include un Sistema Disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello stesso; tale Sistema Disciplinare è descritto al successivo capitolo 5, che illustra le sanzioni in capo al personale, agli organi societari ed agli altri soggetti destinatari del Modello, e rimanda per gli aspetti applicabili al Sistema Disciplinare previsto dai contratti di lavoro e dai codici e regolamenti aziendali.

Piano di formazione e comunicazione

Il Piano di Formazione e Comunicazione al personale dipendente e ad agli altri soggetti che interagiscono con la Società è adottato al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello. Il Piano di Formazione e Comunicazione costituisce parte integrante del presente Modello ed è descritto al successivo capitolo 6.

Codice Etico e Modello

Infomobility S.p.A., determinata a improntare lo svolgimento delle proprie attività al rispetto della legalità, ha adottato inoltre un proprio Codice Etico e di Comportamento (di seguito, il "**Codice Etico**"), che sancisce una serie di regole di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte dei propri organi sociali, dipendenti e di tutti coloro che con esso intrattengano rapporti commerciali.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi enunciati nel Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/01, dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività di tali normative.

Il Codice Etico di Infomobility S.p.A., pur costituendo un documento con una sua valenza autonoma, affermando principi etico-comportamentali idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti, acquisisce rilevanza anche ai fini del Modello e ne diventa un elemento complementare.¹⁶

¹⁶ Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione civile con ordinanza 23427 del 1° agosto 2023: "*nelle società commerciali il Codice etico costituisce il necessario completamento del modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente, in quanto documento aziendale diretto ad individuare, in riferimento all'etica e ai valori che ispirano l'impresa, diritti, doveri e responsabilità di tutti coloro che partecipano alla*

Procedure e norme interne

Come già ricordato tutte le procedure e le norme interne della Società tempo per tempo in vigore debbono intendersi come componente integrante del complessivo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Infomobility stessa; infatti, poiché all'integrale rispetto di tali procedure sono chiamati tutti i dipendenti cui le stesse risultino applicabili, le stesse procedure costituiscono a tutti gli effetti uno degli strumenti che la Società utilizza anche al fine di assicurare il rispetto dei principi alla cui realizzazione sono volte le norme introdotte dal D. Lgs 231/2001 unitamente alla legislazione correlata.

4 Organismi di Controllo (OdV e RPCT)

4.1 Il Decreto Legislativo 231/01 e l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

A tale proposito, le Linee Guida richiamate al paragrafo 1.5., precisano che, sebbene il silenzio del Decreto consenta di optare per una composizione sia monocratica che plurisoggettiva, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e alla complessità organizzativa dell'ente. L'Organismo deve inoltre svolgere le sue funzioni al di fuori dei processi operativi dell'ente, collocato in posizione di *staff* all'Amministratore Unico e pertanto svincolato da ogni rapporto gerarchico con l'Organo Amministrativo.

In ossequio alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, l'Amministratore Unico di Infomobility S.p.A. istituisce con propria Deliberazione l'Organismo di Vigilanza a struttura monocratica.

In particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- *Autonomia e indipendenza*: detto requisito è assicurato dall'attività di reporting direttamente all'Amministratore Unico.
- *Professionalità*: detto requisito è garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
- *Continuità d'azione*: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di Infomobility S.p.A.

4.2 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e

realtà aziendale (personale dipendente ed eventualmente gli esterni che, con le società, intrattengano rapporti commerciali)".

dell'osservanza del Modello;

- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati;
- verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati ricompresi nel Decreto e identificati nel Modello;
- vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di commissione del reato;
- segnalare all'Amministratore Unico l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni organizzative e/o normative.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- coordinarsi e collaborare con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), per il miglior monitoraggio delle attività identificate a rischio reato nel Modello;
- verificare l'istituzione e il funzionamento di uno specifico canale informativo "dedicato" (es. indirizzo di posta elettronica), diretto a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività individuate a potenziale rischio di commissione del reato;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società, coordinandosi con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- segnalare all'Amministratore Unico eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate;
- segnalare tempestivamente al Collegio Sindacale eventuali violazioni del Modello da parte dell'Amministratore Unico, ritenute fondate.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle direzioni;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento e informazione rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle funzioni, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per la verifica dell'effettiva attuazione del Modello;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica ovvero di aggiornamento del Modello.

Su proposta dall'Organismo di Vigilanza l'Amministratore Unico approva la disponibilità di un *budget* di spesa adeguato in ragione della richiesta, motivata, di spesa presentata.

4.3 Legge 190/2012 e l'istituzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC)

L'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012 prevede la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione per tutte le PA. Tale previsione è stata estesa anche a tutti gli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, indicando la possibilità che lo stesso sia individuato anche nell'organo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

La scelta del responsabile anticorruzione deve ricadere preferibilmente su dirigenti che siano titolari di ufficio di livello dirigenziale generale. Tale soggetto non deve essere destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna o disciplinari. Il Soggetto preposto a tale ruolo deve aver dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo.

Inoltre, nella scelta occorre tener conto quale motivo di esclusione, dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse evitando, per quanto possibile la designazione di dirigenti incaricati in settori considerati esposti al rischio.

4.4 Compiti

Il Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, deve predisporre il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da sottoporre all'Amministratore Unico per l'adozione e la pubblicazione nella sezione "Società Trasparente" nel sito istituzionale della Società.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolge i compiti assegnati dalla normativa (Legge 190/2012) per quanto applicabili alla realtà aziendale.

4.5 Responsabilità

In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della Pubblica Amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
- di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

4.6 Decreto Legislativo 33/2013 e l'istituzione del Responsabile della Trasparenza

L'art. 43 del decreto 33/2013 dispone che, deve essere nominato il "Responsabile per la Trasparenza" individuabile nel medesimo soggetto nominato "Responsabile per la Prevenzione della Corruzione".

Il Responsabile per la Trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

4.7 Obblighi di pubblicazione

Il D.Lgs. n. 33/2013 già contiene indicazioni di fonte primaria circa le modalità di pubblicazione dei documenti e delle informazioni rilevanti, nonché circa i dati da pubblicare per le varie aree di attività.

Per quanto riguarda gli enti diversi dalle pubbliche amministrazioni, il comma 34 dell'art. 1 della l. n. 190 (previsione poi anche confermata dall'art. 11 del D.Lgs. n. 33/2013) prevede che gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica e le società da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate (secondo le accezioni datene dalla norma) sono soggetti agli adempimenti di pubblicità per tutta la parte di attività di pubblico interesse.

Infomobility S.p.A. configurandosi quale ente di diritto privato in controllo pubblico, dovrà:

- collaborare con il Comune di Parma per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013;
- provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. n. 33/2013;
- assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della legge n. 190, seguendo le prescrizioni del D.Lgs. n. 33/2013 (bilanci e conti consuntivi, costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati, informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente per gli affidamenti, erogazioni di sovvenzioni, contributi, ecc., concorsi e prove selettive) in riferimento alla "attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" (art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013).

4.8 Compiti del Responsabile per la Trasparenza

Il Responsabile per la Trasparenza, in conformità con quanto previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 33/2013:

- provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

4.9 Responsabilità del Responsabile per la Trasparenza

La responsabilità in caso di inadempimenti è disciplinata dagli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 33/2013. In particolare, nei casi di mancata o incompleta pubblicazione dei dati, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione o la mancata predisposizione del Programma triennale, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. La responsabilità si esclude quando si dimostra che l'inadempimento è dipeso da causa non imputabile al responsabile.

4.10 Il D.lgs. 97/2016

Il D.lgs. 97/2016 *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D.lgs. 33/2013, ai sensi dell'art.7 della Legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, ha

apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo il decreto ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, ha introdotto il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha definitivamente sancito l'unificazione fra il Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione e quello della Trasparenza e l'unificazione in capo ad un solo soggetto dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

4.11 Flussi informativi nei confronti degli Organismi di Controllo

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, rientra anche l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti degli Organismi di controllo da parte delle funzioni, diretti a consentire agli Organismi lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza.

A tale proposito devono essere comunicate agli Organismi di Controllo le seguenti informazioni:

- su base periodica, le informazioni, dati, notizie e documenti previamente identificati dagli Organismi di Controllo e da questi ultimi formalmente richiesti alle singole funzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dagli Organismi medesimi;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni delle normative e del Codice Etico, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti degli Organismi (c.d. segnalazioni).

A tale ultimo riguardo, i Destinatari devono riferire agli Organismi di Controllo ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione delle prescrizioni delle normative, del Modello e/o del Codice Etico, nonché specifiche fattispecie di reato di cui abbiano conoscenza.

Si precisa che l'articolo 6 comma 2 lettera d) del Decreto impone la previsione nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso.

Pertanto, al fine di agevolare le attività di controllo e di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza, è necessario che siano attivati e garantiti flussi informativi sistematici verso lo stesso Organismo di Vigilanza, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica pec odv@pec.infomobility.pr.it.

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza garantiscono un ordinato svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'efficacia del Modello e riguardano, su base periodica, le informazioni, i dati e le notizie specificate nel dettaglio delle Parti Speciali, ovvero ulteriormente identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da queste richieste ai singoli Responsabili.

Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che sono definiti nel dettaglio delle Parti Speciali e nel rispetto di quanto definito dall'Organismo di Vigilanza (cosiddetti flussi informativi), quali, ad esempio:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e/o alla Legge 190/2012, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;

- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001 e/o nella Legge 190/2012;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o nella struttura organizzativa;
- notizia dell'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio di rilevanza anche penale, ovverosia con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti o collaboratori di Infomobility S.p.A. e, più genericamente, a coloro che abbiano accesso agli ambienti di lavoro della Società;
- presunte violazioni del Codice Etico.
- segnalazioni di eventuali incidenti ambientali.

Gli Organismi, con il supporto della Società, definiscono le modalità di trasmissione di tali informazioni, dandone comunicazione alle direzioni e uffici tenuti al relativo invio.

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dagli Organismi – e agli stessi pervenute – nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dalla funzione interessata e dagli Organismi coinvolti in un apposito archivio istituito presso la sede della Società per 10 anni e, in ogni caso, nel rispetto di specifiche normative applicabili.

4.12 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Con il fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza informa direttamente l'Amministratore Unico della Società in merito alle attività svolte.

Precisamente, riferisce:

- periodicamente nei confronti dell'Amministratore Unico lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, del Piano triennale anticorruzione e del programma triennale sulla trasparenza e in particolare:
 - rispetto delle prescrizioni previste, in relazione alle aree di rischio individuate;
 - eccezioni, notizie, informazioni e deviazioni dai comportamenti contenuti nel Codice Etico;
- almeno annualmente, nei confronti dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale attraverso una relazione scritta, nella quale vengono illustrate le attività di monitoraggio svolte, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e/o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello, Piano triennale anticorruzione e del Programma triennale sulla trasparenza;
- *ad hoc*, all'Amministratore Unico, in merito alla necessità di aggiornamento del Modello, del Piano, del Programma e della mappatura delle aree a rischio in relazione a:
 - verificarsi di eventi organizzativi/operativi di rilievo;
 - cambiamenti nell'attività dell'azienda;
 - cambiamenti nella organizzazione;

- evoluzione normativa;
- altri eventi o circostanze tali da modificare sostanzialmente le aree a rischio cui è esposta la Società;
- *ad hoc*, al Socio (nella figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), fatti sanzionabili ai sensi del D.Lgs. 231 o della Legge 190/2012 commessi singolarmente dall'Amministratore Unico, o mancati o ritardati adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato dall'Amministratore Unico in qualsiasi momento o potrà presentare richiesta in tal senso, a riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche rilevate nel corso della propria attività. Qualora destinatario delle informazioni, l'Amministratore Unico dovrà valutare quando sia appropriato informare il Socio (nella figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza).

4.13 Il coordinamento con le direzioni aziendali

Tutte le direzioni e funzioni aziendali devono collaborare con l'Organismo di Vigilanza, ed in particolare, devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione ed ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

5. IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Il 10 marzo 2023 è stato emanato il D.Lgs. n. 24 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, *riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*.

Il nuovo D.Lgs. 24/2023 ha modificato ed innovato la disciplina relativa all'istituto del *whistleblowing*, vincolando gli enti, pubblici e privati¹⁷, a implementare un sistema di *whistleblowing* dotato delle caratteristiche dettate dal Decreto stesso.

Da tempo l'istituto del *whistleblowing* è riconosciuto come strumento fondamentale nell'emersione di illeciti, per tale motivo già la Legge n. 179 del 2017 aveva esteso anche al settore privato le disposizioni poste a tutelare il dipendente che segnalava illeciti (c.d. *whistleblower*), inizialmente previste per i soli enti pubblici.

Tuttavia, il D.Lgs. 24/2023 ha provveduto ad abrogare l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del D.Lgs. 231/2001, estendendo agli enti dotati di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, al di là delle dimensioni aziendali, l'applicazione delle nuove disposizioni normative.¹⁸

¹⁷ La normativa in oggetto si applica agli Enti privati che nell'ultimo anno abbiano impiegato la media di almeno 50 dipendenti, ovvero che, al di là delle dimensioni, abbiano adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o ancora che si occupino di determinati settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente).

¹⁸ Articolo 23 "Abrogazione di norme", D.Lgs. 24/2023.

Pertanto, la Società, al fine di garantire una gestione responsabile delle segnalazioni, in linea con le nuove prescrizioni previste dal D.Lgs. 24/2023, ha adottato la Procedura *whistleblowing* – quale documentazione obbligatoria – pubblicandola sul sito internet in Società Trasparente.¹⁹

La Procedura, alla quale si fa esplicito rinvio, intende regolare il processo *whistleblowing*; come previsto dalla normativa di riferimento, le segnalazioni *whistleblowing* sono gestite dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il quale, qualora pervenissero segnalazioni inerenti il D.Lgs. 231/2001 o il Modello adottato, può farsi supportare dall'Organismo di Vigilanza, competente in materia.

La Società ha, altresì, adottato quale canale di segnalazione interno, conforme alla normativa, la soluzione cloud (SaaS) che prevede la condivisione di un unico link che, all'interno della stessa landing page, consente al segnalante di indicare la Società partecipata del Comune di Parma nei cui confronti procedere con la segnalazione. La piattaforma adottata per segnalare eventuali condotte illecite in violazione di disposizioni europee e nazionali, precisate dal D.Lgs. 24/2023, è raggiungibile selezionando il link “Whistleblowing” sul portale aziendale: www.infomobility.pr.it.

Con riferimento alla figura del “sostituto” del gestore delle segnalazioni *whistleblowing* si rinvia alla Procedura dedicata e pubblicata sul portale aziendale, che costituisce parte integrante del presente Modello.

6 Sistema disciplinare

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. e), e dell'art. 7, co. 4, lett. b) del Decreto, i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione *sine qua non* per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello e il Codice Etico costituiscono regole vincolanti per i Destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

Ne consegue che, il sistema disciplinare completa e rende effettivo il Modello, il cui fine è evitare che vengano commessi reati. Tuttavia, la decisione di applicare una sanzione disciplinare senza attendere l'esito del giudizio penale, comporta un rigoroso accertamento dei fatti consentendo, in ogni caso, di ricorrere all'istituto della sospensione cautelare quando tale accertamento sia particolarmente complesso.²⁰

6.1 Definizioni e limiti della responsabilità disciplinare

La presente sezione del Modello identifica e descrive le infrazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche, le corrispondenti sanzioni disciplinari irrogabili e la procedura diretta alla relativa contestazione.

La Società, conscia della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni pattizie vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente Sistema Disciplinare siano conformi a

¹⁹ www.infomobility.pr.it/societa-trasparente/altri-contenuti/dati-ulteriori/segnalazione-di-condotte-illecite-whistleblowing/

²⁰ Si vedano le “Linee Guida Confindustria”, giugno 2021, pg. 71.

quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore, nella fattispecie dal *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi* con decorrenza dal 1 aprile 2015.²¹

Tali accordi assicurano, altresì, che l'iter procedurale per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione sia in linea con quanto disposto dall'art 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori").

6.2 Sanzioni applicabili per violazioni delle disposizioni connesse al *whistleblowing*

Il D.Lgs. 24/2023 ha abrogato i commi 2-ter e 2-quater di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 ed ha modificato il comma 2-bis secondo quanto segue: "*I Modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).*".

Pertanto, le sanzioni disciplinari nel prosieguo previste potranno essere applicate da parte della Società anche a coloro che dovessero violare le misure di tutela previste per il Segnalante ex D.Lgs. 24/2023, nonché a coloro che dovessero effettuare segnalazioni con dolo o colpa grave.

6.3 I Destinatari e loro doveri

I Destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi e misure di organizzazione e gestione delle attività aziendali definite nel Modello.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure (di seguito indicate come "Infrazioni"), rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 cod. civ. e dell'art. 2106 cod. civ.;
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 cod. civ.;
- nel caso di Soggetti Esterni, costituisce inadempimento contrattuale e legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui nel seguito tiene dunque conto delle particolarità derivanti dallo *status* giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

L'Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l'esistenza e il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

²¹ Integrato con Protocollo Straordinario di settore in data 12.12.2022.

6.4 I principi generali relativi al Sistema disciplinari

Le sanzioni irrogate a fronte delle Infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità delle medesime sanzioni rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di Infrazioni, ivi compresi illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, deve essere improntata al rispetto e alla valutazione di quanto segue:

- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturito la violazione;
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;
- la posizione del Destinatario all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal Destinatario (tra le circostanze aggravanti, a titolo esemplificativo, sono considerati le precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso Destinatario nei due anni precedenti la violazione o l'illecito);
- il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

Le sanzioni e il relativo iter di contestazione dell'Infrazione si differenziano in relazione alla diversa categoria di Destinatario.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette Infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri del datore di lavoro eventualmente conferiti ad appositi soggetti all'uopo delegati.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che qualora dovesse essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello l'Organismo di Vigilanza dovrà riceverne tempestiva comunicazione. Tale comunicazione diviene superflua allorquando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una comunicazione interna per spiegare le ragioni e riassumerne il contenuto.

6.5 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti da impiegati e quadri in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale della Società è quindi costituito dalle norme del codice civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dalle norme pattizie previste dal CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle sanzioni ed alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente nell'ambito del CCNL, al fine di ricondurre le eventuali violazioni al Modello nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni.

La Società ritiene che le suddette sanzioni previste nel CCNL trovino applicazione, conformemente alle modalità di seguito indicate e in considerazione dei principi e criteri generali individuati al punto precedente, in relazione alle Infrazioni definite *supra*.

Il CCNL di settore, infatti, individua ipotesi di inosservanze disciplinari che, in virtù della loro generalità ed astrattezza, sono da ritenersi idonee a ricomprendere le suddette Infrazioni.

In applicazione del *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi* con decorrenza dal 1° aprile 2015, si applicano le seguenti sanzioni:

- biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi
- biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto
- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10
- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 206:

la multa, in accordo al CCNL, è applicabile al dipendente a fronte di mancanze lievi, quali:

- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.

Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10:

- il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, in accordo al CCNL, si applica nei confronti del lavoratore che:
 - arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
 - si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
 - commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.

Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge:

- salva ogni altra azione legale, il licenziamento senza preavviso si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
 - assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
 - recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
 - grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233, 1° e 2° comma;
 - infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
 - l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio;
 - l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
 - la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette Infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri del datore di lavoro, eventualmente conferiti ad appositi soggetti all'uopo delegati.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Tale comunicazione diviene superflua allorquando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una comunicazione interna per spiegare le ragioni e riassumerne il contenuto.

6.6 Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale

La Società valuta con estremo rigore le Infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano dunque l'immagine verso i diversi portatori di interesse.

I valori della correttezza e della trasparenza devono essere innanzitutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

Le violazioni dei principi e delle misure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ad opera dei soggetti apicali devono tempestivamente essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza.

L'Amministratore Unico è competente per la valutazione dell'Infrazione e per l'assunzione dei

provvedimenti più idonei nei confronti dei soggetti apicali che hanno commesso le Infrazioni. In tale valutazione, è coadiuvato dall'Organismo di Vigilanza.

6.7 Misure nei confronti dei soggetti esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Documento di Parte Generale e nel Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal Decreto a carico della Società.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con l'Amministratore Unico o altro soggetto da questi delegato, verifica che i Soggetti Esterni si obblighino al rispetto del Codice Etico e verifica, altresì, che siano informati delle conseguenze che possano derivare dalla violazione dello stesso.

7 Piano di formazione e comunicazione del Modello

La Società, consapevole dell'importanza che gli aspetti informativi e formativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire l'informativa ai Destinatari in merito all'adozione del Modello e del Codice Etico, nonché la divulgazione dei principali contenuti del D.Lgs. 231/01, della Legge 190/12, del D.Lgs. 33/2013 e degli obblighi dallo stesso derivanti, delle prescrizioni del Modello e delle regole comportamentali del Codice Etico.

Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività identificate a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione viene erogata in modo differenziato nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione di Infomobility S.p.A.

L'attività di formazione coinvolge:

- Il personale direttivo o con funzioni di rappresentanza dell'ente e personale coinvolto nella gestione delle attività sensibili;
- Altro personale in forza nonché tutte le risorse che vengano, di volta in volta, inserite nell'organizzazione;

A tale proposito, le relative attività formative dovranno essere previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello e del Codice Etico Infomobility S.p.A. si impegna a:

- inviare una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l'avvenuta adozione di detti documenti da parte dell'Amministratore Unico;
- pubblicare il Modello e il Codice Etico sulla rete aziendale e/o su qualsiasi altro strumento di comunicazione ritenuto idoneo allo scopo;

- pubblicare la Parte Generale ed il Codice Etico sul sito internet in Società Trasparente;
- organizzare attività formative dirette a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001, della Legge 190/2012, del D.Lgs. 33/2013 e delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, nonché pianificare sessioni di formazione per il personale in occasione di aggiornamenti e/o modifiche del Modello, nelle modalità ritenute più idonee.

Ai soggetti esterni che hanno rapporti contrattuali con la Società è richiesto di aderire e rispettare il Codice Etico e di comportamento della Società, di evitare comportamenti che possano comportare la responsabilità della Società per reati commessi da dipendenti o da esponenti aziendali, nonché di informare la Società nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente o rappresentante della Società una richiesta di comportamenti in contrasto con il Codice Etico e di comportamento.

La conservazione della documentazione relativa all'attività di informazione sarà a cura degli Organismi di Controllo interessati, mentre quella relativa alle attività di formazione sarà a cura delle Risorse Umane cui è assegnata la responsabilità della formazione interna. L'intera documentazione sarà disponibile per la consultazione da parte degli Organismi di Controllo e di chiunque altro sia legittimato a prenderne visione.

8 Aggiornamento e adeguamento del Modello

L'Organismo di Vigilanza è responsabile di curare lo sviluppo, la promozione ed il costante aggiornamento del Modello.

A tal fine formula osservazioni e proposte attinenti all'organizzazione ed il sistema di controllo all'Amministratore Unico e, in casi di particolare rilevanza, al Collegio Sindacale.

L'Amministratore Unico ha il compito di:

- apportare le modifiche ai protocolli di controllo previsti dalle parti speciali del Modello, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, ove tali modifiche risultino necessarie o opportune ai fini della migliore efficacia del Modello stesso²², ed in ogni caso non contrastino con altre prescrizioni del complessivo Sistema di Controllo Interno approvate dalla Società.
- procedere all'aggiornamento delle parti del Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo²³, al fine di mantenere allineate tali parti al mutare della realtà aziendale, su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

In occasione della presentazione della propria relazione semestrale ovvero nell'ambito di eventuali relazioni speciali l'Organismo di Vigilanza presenta all'Amministratore Unico un'apposita nota informativa delle variazioni apportate nel periodo al Modello.

Rimane, in ogni caso, di competenza dell'Amministratore Unico la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello nei seguenti casi:

²² In particolare per modifiche necessarie per intervenute modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti, per identificazione di nuove attività o processi sensibili, o variazione di quelli precedentemente identificati, per formulazione di osservazioni sul/sui codici di categoria a cui fa riferimento il Modello della Società da parte del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201, per riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

²³ Con l'espressione "aspetti descrittivi" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti altrimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione - come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma - o da funzioni aziendali munite di specifica delega - ad es. nuove procedure aziendali.

- identificazione di nuove attività o processi sensibili a seguito di operazioni straordinarie quali trasformazioni, fusioni o scissioni, ovvero scambi di partecipazioni che comportino mutamenti significativi al perimetro societario, anche eventualmente in relazione all'avvio di nuove attività d'impresa;
- commissione di reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, significative violazioni del Modello.

È compito dell'Organismo di Vigilanza conservare presso i propri archivi le versioni successive dei documenti descrittivi del Modello, in modo tale che ne siano in ogni momento conoscibili i contenuti tempo per tempo in vigore.